

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV Novembre -57036 Porto Azzurro

Tel . 0565/957969 – fax. 0565/921632

E-mail : portoazzurro.vigili@elbalink.it

ORDINANZA N. 61
DEL 24/07/2013

OGGETTO: Ordinanza Sindacale - Divieto distribuzione volantini, depliantes, manifesti o altro materiale pubblicitario –

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali dell'illuminazione e sui pali della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

VISTO che:

· la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliantes nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

· l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerata l'enorme quantità e la quasi incessante diffusione degli stessi, provocando un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

RITENUTO, quindi:

opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica talvolta compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario, evitando inoltre **L'AZIONE CONTINUA, FORZATA E IMPETERRITA DI CONSEGNA DEGLI STESSI AI PASSANTI CREANDO LORO UN DISAGIO;**

doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliantes e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

1. **E' fatto divieto a tutte le aziende e le società di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;**
2. **Altresi, è fatto divieto di distribuire volantini, depliantes, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;**
3. **La distribuzione di volantini, depliantes, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private;**
4. **Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare preventivamente, almeno cinque giorni prima, al Comando Polizia Locale la data di inizio di dette operazioni, depositando una copia del volantino; gli incaricati dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento;**
5. **Gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis - d.lgs 267/2000);**
6. **E' fatto obbligo ai titolari delle ditte che intendano effettuare la distribuzione di volantini pubblicitari sul territorio comunale, di fornire l'elenco delle persone che verranno impiegate nella distribuzione stessa con fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento (carta d'identità, permesso di soggiorno, ecc.) e di allegare copia del volantino da distribuire;**

IL PRESENTE ATTO SARA' RESO NOTO MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO E NEI PUNTI INTERESSATI DALLO STESSO.

GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DI FAR RISPETTARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana o , in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art 13 c.6 bis e 6-bis/1, del D.P.R n° 115/2002 e ss.mm.

IL SINDACO
SIMONI-Luca
